



Titolo

Dichiarazioni lesive – divieto – art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell'ordinamento sportivo

Descrizione

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall'art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all'osservanza dei *principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva* (Corte federale d'appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 14/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 23 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0014 CFA del 15 settembre 2021 (Palermo Football Club S.p.A. e dal Dott. Mirri Dario - Procura Federale)